190/5

ARCHIVIO DI STATO
ROMA
STAT.
190/5
BIBLIOTECA

Iv

II r

I IIv

Salci

STATUTI
DEL
CASTELLO, E COMUNITA'
DI
SALCI

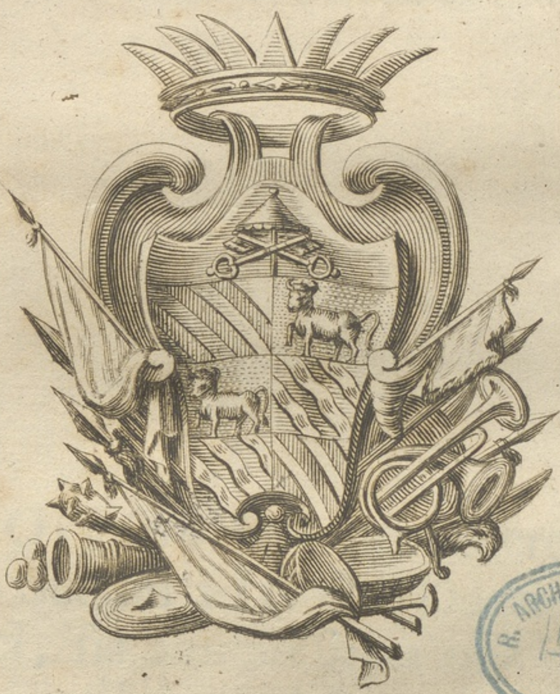

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

ROMA; M.DCC.LVI.

NELLA STAMPERIA DI GENEROSO SALOMONI
ALLA PIAZZA DI SANT'IGNAZIO.
Con licenza de' Superiori.

D. MARCANTONIO
B O N E L L I

Duca di Salci , e Montanara , Marcheſe di Caſſano, Vaprio, Groppello, Belinſago , Treſella, Albignano , Trezzano , Baſſiano , Encuniate , Ereſſano, Pozzo, Bettolla &c. Conte del Boſco, e Principe Romano &c.

VOLENDO Noi provedere , che alli Sudditi del Noſtro Ducato , e Feudo di Salci, ſia amminiſtrata una pronta, ed eſatta Giuſtizia , ed inſieme , che quelli, che ad altri l'amminiſtrano, procedino rettamente , e ſenza verun' aggravio de Sudditi, abbiamo ſtabilito di promulgare li ſeguenti Statuti, e Taſſe, affinchè da tutti ſiano inviolabilmente oſſervati per il buon

Governo di coteſto Noſtro Ducato, tanto nelle Cauſe Civili, che nelle Cauſe Criminali, come ancora de Danni dati, che però ordiniamo, e comandiamo, che doppo tre giorni dalla publicazione delli preſenti Statuti, e proviſioni, obblighi, ciaſcuno immediatamente, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata.

Dato in Salci dal Noſtro Palazzo Ducale queſto di primo Gennaro 1756.

Dell'Officio del Governatore.

CAP. I.

STATUIMO, & ordiniamo in primo luogo, che il Governatore del Caſtello di Salci debba eſſere Dottore di Legge, o almeno Notaro publico annotariato per privilegio dell'Archivio Urbano di Roma.

Che il Governatore nel principio del ſuo Officio debba dare il giuramento, o avanti il Barone, o in mano de Priori, o ſiano Maſſari di detto Caſtello, d'oſſervare li preſenti Statuti, ed eſercitare bene il ſuo Officio, amminiſtrando a tutti Giuſtizia, proſeguendo tutte le Cauſe Civili, e Criminali incominciate da ſuoi Anteceſſori per terminarle, e deciderle ad *tramites Juris*, ovvero de preſenti Statuti.

Che nel principio del ſuo Officio dentro il termine di tre giorni ſia obligato, e debba effettivamente dare idonea ſicurtà di ſtare al Sindicato, e di render conto finito il ſuo Officio in detto Caſtello di Salci alla preſeuza de Sindicatori da deputarſi dal Barone, ovvero da quelli, che dal Barone ſaranno preſcelti per una tale deputazione. Qual Sindicato però dovrà eſſere ſpedito, e terminato nel termine di tre giorni doppo l'Intimazione, nel primo de quali ſi dovranno dal Notaro deputato ricevere le Petizioni dai gravati, nel ſecondo dovranno le medeſime eſaminarſi, e nel terzo deciderſi, & ultimarſi *per Sententiam* dalle Perſone, come ſopra deputate.

Che il Governatore debba ſcrivere in un quinterno di Carta tutti gl'atti civili, relazioni, e dare Copia di tutto a chi la richiedeſſe.

Che debba attentamente invigilare, acciò il Bargello, Birri, Guardiani, o altri Officiali sì del Barone, che della Communità fac-

cino bene, e fedelmente il suo Officio, dandone in caso contrario avviso al Barone.

Che debba amministrare sommaria, e spedita Giustizia ai Forastieri, Vedove, Pupilli, ed altre Persone miserabili.

Che debba provedere di Tutore quei Pupilli, che non l'avranno *ex Testamento*, servata però sempre la forma della Ragion comune, e lo stesso si dice de Curatori a chi n'avrà bisogno, e ne farà istanza facendo il tutto solennemente, e legalmente.

Delle Ferie.

C A P. II.

PER necessità delle raccolte del Grano, e Vino statuimo, & ordinamo, che dalla metà del Mese di Giugno fino a tutto il giorno del 15. del seguente Mese d'Agosto, e dalla metà del Mese di Settembre per fino à tutto il seguente Mese di Ottobre sieno Ferie, nelle quali niuno sia convenuto, e possa convenirsi nelle Cause Civili, a riserva però di quelle, che secondo la disposizione della Ragion Comune potessero incominciarsi, proseguirsi, e terminarsi ancora dentro le Ferie, nelle quali ancora non sono comprese le Cause Sommarie, Criminali, e dei Danni dati, che si possono, e deveno incominciare, proseguire, ed ultimare in ogni tempo, non ostanti le Ferie sudette.

Delle Cause Civili.

C A P. III.

STatuimo, & ordiniamo, che tutte le Cause Civili, che verteranno tra gli Vomini, & Abbitanti nel Castello di Salci debbano vedersi, e terminarsi dal Nostro Governatore a tal'effetto Deputato.

Che se tra alcuna di dette Persone nascesse Lite, o differenza per causa, che non arrivi, e non ecceda la somma di tre Paoli, non si debba dare, ne ricevere istanza, o petizione giudiciaria, e formale in iscritto, e moltomeno sentenza, ma debba sommariamente, e senza figura, e strepito di Giudizio conoscersi, e comporsi dal Governatore, anche col partito *litis* Decisivo, quando ne fosse fatta istanza dalle Parti in mancanza d'altra prova.

Che nelle Cause ch'eccedono la somma di tre Paoli l'Attore debba dare la sua petizione in scritto, e quella parte, che è chiamata debba rispondere, confessando, o negando il suo Credito, e se domanderà la Copia, se le debba dare, & abbia termine quattro gior-

giorni a rispondere, e se in caso di negativa volesse l' Attore in mancanza di prove finire la Causa col mezzo del Giuramento, facendo il partito, il Reo sia obligato a giurare, & in caso, che ricusasse basterà il giuramento dell' Attore per piena prova della sua istanza,

Che nè Giudizj Civili, o altri pecuniarj non possa mai essere molestato nella Persona; quando abbia Beni, o Mobili, o Stabili, sopra de' quali possa essere il Creditore assicurato della sua pretenzione, e credito sotto pena di nullità da pagarsi anche rigorosamente.

Che niuna Donna possa esser chiamata in Corte per alcuna Lite, o Causa Civile, mà si debba chiamare il Marito, o altro Parente prossimo, il quale debba andare, e rispondere per essa, a riserva però del caso in cui si trattasse della Dote, Donazione per causa di Nozze, e simili, nelle quali il Marito non possa far pregiudizio alcuno alla Donna.

Che tutte le Cause Civili, che nasceranno tra le Parti dopo, che saranno introdotte avanti il Governatore, o altro Giudice Deputato dal Barone debbano terminarsi nello spazio di tre Mesi dal Giorno, che sarà contestata la lite, ovvero s'auerà per contestata, il qual termine passato, l' istanza rimanga deserta, e l'Attore sia condannato alle spese, ma gl'Atti però fatti rimanghino, e faccino proua, e fede in ogni Giudizio.

Che nelle Cause, nelle quali sarà permessi l'appellazione, o il ricorso al Barone debba l'Appellante interporla nel termine di giorni dieci dal giorno immediatamente seguente alla publicazione della Sentenza, o Decreto Definitiuo, e debba poi successiuamente proseguirla nel termine di giorni venti dal di dell'interposta appellazione, e nel termine di altri due Mesi debba terminarsi la Causa da decorrere dal giorno della prosecuzione, ed in caso, che l'Appellante non osservasse la forma prescritta dalla presente disposizione, la prima Sentenza, o Decreto debba avere il suo pieno, e totale effetto, e passare in Giudicato, purchè per causa del Barone non restasse impedito un tal corso di termini, o non giudicasse, & ordinasse dovesse farsi diversamente.

Delli

Delli Danni dati manuali, e studiosi Modo di procedere nelle Cause de Danni dati.

C A P. IV.

STatuimo, & ordiniamo, che il Guardiano, o Accusatore debba dare in Giudizio l'Accuse dentro il termine di giorni otto dal Danno ricevuto, quale accusa il Governatore dovrà scrivere in Libro a parte, altrimenti s'intenda nulla; e che debba portare, e consegnare al Governatore il Pegno, ovvero indicare i Testimonj, che deponghino di aver vedute le Bestie far danno.

Se il Danneggiato poi non potesse avere due Testimonj, basterà, che ne adduca un solo, che unito al proprio giuramento, farà piena prova per validità dell'Accusa.

Se si dasse l'accidente, che fosse ritrovato danno, e non si ritrovasse, chi lo auesse fatto, intendendo di qualunque danno di Bestie, ò manuale di frutti, incisione d'Alberi, e simili, li cinque Viciniori saranno tenuti all'emenda del danno, e pena *pro rata*.

Nel riscuotere il Governatore le pene del Danno dato, dovrà dentro il termine di quindici giorni mandarne l'intimazione al Danneggiante, e che dentro il termine di giorni quaranta sia riscossa, e pena, e stima, e altrimenti l'Accusa sia nulla, ne possa più procederci.

La stima poi di detti Danni dati dovrà farsi solamente dai due publici Stimatori Deputati o dal Barone, o dalla Communità, a quali dovrà pagarsi dal Danneggiante un Paolo per ciascheduno.

Chi ritrovasse Porci in Vigne, o in Grano, o altre Biade possa ammazzarne uno senza pena, se fosse d'un solo Padrone, se poi fossero di più Padroni possa ammazzarne uno per Padrone senza pena alcuna lasciando li Porci al Padrone, e nel luogo dove sono stati uccisi dandone avviso alla Corte, intendendo, che una tal permissione abbia luogo dal, Mese di Giugno rispetto a Seminati, fino che non saranno raccolti, e riportati in Casa, e rispetto alle Vigne, mentre vi sarà l'Uva, & il Padrone de Porci sia sempre tenuto all'emenda del Danno, e quello che si è detto de Porci s'intenda anche ne Siciliani, e si estenda anche ai Cani trovandoli à far Danno ne Siciliani, e nelle Vigne per ogn'uno de quali dovrà pagarsi baj. 50.

Se qualcuno entrasse nella Vigna d'altri dalla metà del Mese di Ottobre paghi per pena bajoc. 10. per cadauna volta, e quando cogliesse in detta Vigna Tarli, Uva, o altro frutto, se è di giorno

no paghi di pena per cadauna volta Paoli cinque, ſe di notte Paoli 10. E chi attraverſaſſe dette Vigne per cadauna volta paghi di pena bajoc.10. E ſe ſi farà danno in dette Vigne con Beſtie da Marzo fino a tutto Ottobre, oltre il Danno da emendarſi paghi di pena per ciaſcheduna volta baj.70., ſe ſarà Beſtia groſſa, e baj.15. per beſtia minuta, e da Novembre fino à Febraro la metà di quello è ſtato di ſopra diſpoſto, e ſe ciò ſuccede di notte, ſi raddoppj la pena.

Orti.

QUalunque Perſona entraſſe nell'Orti, e non cogliendo coſa alcuna paghi di pena baj.30. per ciaſcuna volta, e chi coglieſſe coſe appartenenti all'Orto poſte in altri luoghi, che in Orti, come cavoli, radici, o altro &c. paghi la detta pena di bajoc.30. per ciaſcuna volta, e in tutti li ſuddetti caſi, di notte ſempre ſi raddoppia la pena, e ſe alcuno daſſe danno nelli ſopradetti Orti con le Beſtie groſſe paghi di pena per ciaſcheduna volta baj.25., e per Beſtia minuta baj.10,

Legumi.

QUalunque Perſona daſſe danno in alcuna ſorta di Legumi d'altri cogliendoli paghi di pena per ciaſcuna volta baj.25., e chi daſſe danno in detti Legumi con Beſtie groſse paghi di pena bajoc. 50., e bajoc. 2. per Beſtia minuta, e di notte ſi raddoppia.

Frutti.

QUalunque Perſona daſse danno cogliendo Frutti, o altra ſorta di Pomi paghi di pena per ciaſcheduna volta per mangiare baj.15., e portandone via baj.25.

Prati.

QUalunque Perſona daſse danno nelli Prati, perſonalmente traverſandoli dal Meſe di Aprile fino a tanto che ſaranno falciati paghi di pena baj. 5. e rompendoli facendovi l' erba paghi per per ciaſchuna incarca baj. 20., e per ciaſchuna volta ſcudo uno, e chi daſſe danno da S. Maria di Marzo infino, che ſarà falciato, paghi di pena per ciaſcuna volta bajoc. 15. per Beſtia groſſa, e bajoc. $2\frac{1}{2}$ per Beſtia minuta. Qualunque Perſona legaſſe Beſtie groſſe in detto tempo in detti Prati paghi baj.40. di giorno, e di notte raddoppia. B Di-

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

Dichiarando, che se detti Prati non saranno falciati per la prima volta a tutto il Mese d'Agosto s'abbiano per abbandonati, e non si paghi pena, ne danno, e chi dasse danno in detti Prati con Porci, cavugliando ad ogni tempo paghi per ciaschuna volta per ogni Porco baj. 7 $\frac{1}{2}$

Alberi da Frutto.

QUalunque Persona dasse danno in Alberi domestici con Bestie grosse rodendo Olivi, Piantoni d' Olivi, Moroni, Insiti, e Postimi, Domestici, guastandoli in alcun modo paghi di pena per ciascheduna Bestia paoli tre, qual pena la metà sia del Padrone di detti Alberi, e per ogni Bestia minuta lo stesso.

Alberi Salvatici.

QUalunque Persona dasse danno personalmente tagliando Oppj, Salci, Antani essendo grossi da far Tavole caschi in pena di scudo uno per ciascheduna volta, e chi dasse danno con Bestie grosse, o minute, rodendoli &c. paghi di pena per ciascheduna volta per ogni Bestia baj. 10., & il danno al Padrone.

Selve.

QUalunque Persona dasse danno in Selve tagliando, o facendo legna paghi di pena per ciascheduna soma di legne morte bajoc. 10. di legne vive d'Alberi, che naturalmente non fanno frutto baj. 20. per ciascuna soma, e per le Cerquoli, Cerratti, Fargne, e simili, che si tagliassero baj. 40. per ciaschedun Albero. E chi tagliasse Alberi grossi simili da piedi, e fossero atti à recar frutti la pena è paoli 20. per ciaschedun Albero; e chi scapozzasse tutto l'Albero la pena è di Pavoli 10. per cadauno, e chi tagliasse rami in detti Alberi, la pena è di baj. 10. per ramo, e chi dasse danno in Selve, o altri luoghi, dove sono Alberi da Janda, e vi fossero in effetto le Jande paghi di pena per ciascheduna Bestia grossa, ed in ogni volta baj. 10., e per Bestie minute baj. 2. e la pena cominci il primo Novembre, e si paghi il danno al Padrone.

Grano.

QUalunque Persona dasse danno con Bestie in Grano, o altre Biade, cioè dette Semente infino alle Calende di Marzo paghi di pena per ciascheduna Bestia grossa, e per ogni volta di giorno baj. 10., e per Bestia minuta bajoc. 2., e dalle Calende

di

di Marzo in là per Beſtia groſſa bajoc.15., e per Beſtia minuta baj.4. di giorno, e chi daſſe danno nelle gregnie, e barconi, o Crocioni in qualunque modo di Grani mietuti, o altre Biade ne Campi paghi di pena per Beſtia groſſa baj. 20. per Beſtia minuta baj.10., e tutte le dette pene s'intendino di giorno; E di notte ſempre si raddoppj la pena, e ſi deve pagare il danno al Padrone, e ognuno ne poſſi eſſere l'Accuſatore, quale abbia la quarta parte di detta pena.

Pergoleti.

CHI daſſe danno in Pergoleti, e Anguillacci con Beſtie dove foſsero piantate Viti, e Pergole con Viti, ſi paghi di pena per Beſtia groſsa baj.40., e per Beſtia minuta baj.10.

Riſpetto poi alli danni dati ſtudioſamente s' accreſca in ogni caſo la pena un terzo di più di quello ſi preſcrive per li danni manuali.

Foſſi, & Argini.

E Siccome preme infinitamente la conſervazione degl' Argini di Foſſi fatti con tanta ſpeſa per impedire l' inondazioni perciò eſpreſſamente ſi proibiſce a tutte e ſingole Perſone non ſolo di non far danno d' alcuna ſorte in detti Argini, ſotto pena di Pavoli dieci per ogni Beſtia groſſa, chi averà dannegiato in qualunque maniera, e di Pavoli cinque per ogni Beſtia minuta, oltre la rifezzione dal danno, mà di più ſi proibiſce a tutti di non permettere neppure, che le Beſtie ſudette vadino in alcuna maniera ſopra gl'Argini ſudetti ſotto le ſteſſe pene impoſte di ſopra, da regolarſi però in queſto caſo ad arbitrio, e ſecondo le circoſtanze.

DELLE TASSE

PER IL DUCATO DI SALCI

CAP. V.

Tassa per il Governatore

Nelle Cause Civili.

CHIUNQUE farà petizione ad alcuno in scritto, o a bocca paghi al Governatore per suo onorario, e scrittura di quanto domanda quatrini cinque di Capo soldo per ogni scudo fino alla somma di scudi dieci, da scudi dieci in sù fino a venti, bajoc.15., e dal venti fino a scudi cinquanta, ed anche per qualsivoglia altra forma, bajoc.50., e non più, e se la petizione sarà fatta in scritto, & il Reo domandasse la Copia se li debba dare pagando per tal Copia bajoc.3. per ogni Copia, avvertendo però, che le Donne, o altre Persone miserabili non saranno tenute a pagare il detto emolumento, se non per la metà, regolando poi il resto degli emolumenti secondo la presente Tassa.

Per Copia d'Accuse	sc.	— 01
Per Citazione in scritto	sc.	— 02
Per Copia d'Atti, Testimonj, e Processi bajoc.3. per Carta, che sia scritta da tutte due le parti, & ogni facciata contenga diciotto versi	sc.	— 03
Per Copia d'Inquisizione con Testimonj	sc.	— 05
Per Copia di Sentenza, o Decreto definitivo tanto giudiziale, che arbitrario, se la Causa sarà sotto li scudi trè in forma semplice	sc.	— 05
Se poi la Causa sarà più di tre scudi	sc.	— 10
Se poi la Copia si vorrà publica sarà il doppio	sc.	— 20
Per giuramento sine scriptis	sc.	— 05
In scriptis	sc.	— 10
Per Esame in scriptis di ciaschedun Testimonio	sc.	— 05
Per qualsivoglia Atto	sc.	— 01
Per sicurtà in ogni Causa	sc.	— 07$\frac{1}{2}$
Per compromesso per ciascuna parte	sc.	— 03
Per sequestro	sc.	— 07$\frac{1}{2}$
Per Precetto	se.	— 07$\frac{1}{2}$
Per giuramento contra suspectum fugæ per avere il mandato	sc.	— 10

Per

Per mandato — — — — sc. — 07$\frac{1}{2}$
Per obligazioni — — — — sc. — 05
Per publicazione di Processo nihil — — sc. — —
Per produzione di scritture publiche per ciascheduna — sc. — 02
Per Copia lasciata in Actis riprendendo l'Originale — sc. — 03
Per Decreto interlocutorio fatto in Contradittorio Giudizio per ciascuna Persona — sc. — 05
PerDecreto adeundi hæreditatem — — sc. — 15
Per Accesso del Governatore entro il Castello — sc. — 05
Fuori del Castello — — sc. — 10
Per Deposito in Actis — — sc. — 02
Per cercatura diAtti per ogni volta — sc. — 01
Per Sentenza , o Decreto Difinitivo tanto giudiciale, che arbitrario sotto li — sc. 2. — sc. — 05
Da — sc. 2. fino a — sc. 10. — sc. — 07$\frac{1}{2}$
Da — sc. 10. fino a — sc. 30. — sc. — 15
Da — sc. 30. fino a — sc. 50. — sc. — 20
Da — sc. 50. fino a qualsivoglia somma — sc. — 25
Per Inventario in Cause Civili — sc. — 15
Per abolizione di sicurtà , o obligo — sc. — 02

Avvertendo però , che quando si tratti di Cause , che risguardano , o la Persona del Barone , o quella della Communità siano questi esenti dal pagamento di qualunque Atto .

Cause Criminali .

Per abolizione di Processi , nei quali entri la sola pena pecuniaria — sc. — 60
Quando la pena si estenda fino all'afflittiva , come di Corda , Frusta , Berline , & Esilio — sc. — 90
Nelle Cause di Galera , o rilegazione — sc. 01 50
Nelle CauseCapitali — sc. 02 50
Per copia semplice di sentenza assolutoria — sc. — 20
Se poi sarà publica , si paghi di più il publico al Notaro .

Tassa per il Cancelliere nelle Cause Civili .

Se ilCancelliere farà gl'Atti in luogo delGovernatore abbia da questo il terzo d'ogni Atto , mà , se gl'Atti verrano fatti solo dal Governatore non possa pretender niente .

Per Inventario Civile per ogni carta — sc. — 03
Per ogni stipolazione d'Istromento de Proventi , lasciando l'Originale in Archivio — sc. — 20
Per Copia publica del suddetto — sc. — 20
Per Copia semplice — sc. — 10

Cauſe Criminali.

Per Scrittura di Proceſſo baj. cinque per pagina, che ſia però ſcritta da tutte due le parti nella maniera, che ſi è diſpoſto di ſopra per le Cauſe Civili, cioè di diciotto verſi per facciata, e ciò s'intende, quando paghi il Barone, mentre quando paga il Reo, che non ſia povero, debba prendere ſolamente la metà, e lo ſteſſo abbia luogo, quando ſi tratti di eſaminar Teſtimonj a difeſa.

Per Inventario Criminale dentro il Caſtello———————ſc. — 30
Fuori del Caſtello con comodo di Cavalcatura—————ſc. — 50

Taſſa per il Bargello, e Birri.
Nelle Cauſe Civili.

Per eſecuzione di Mandato per ſomma minore di ſc.10.—ſc. — 10
Da—ſc.10. ſino a —ſc.50.——————————————ſc. — 30
Da—ſc.50. ſino a qualſivoglia ſomma ————————ſc. — 60
Per Cattura perſonale dentro il Caſtello——————ſc. — 30
Fuori del Caſtello —————————————————ſc. — 60

Cauſe Criminali.

Per ogni Cattura Perſonale lo ſteſſo, che nelle Cauſe Civili.
Per Cattura di Teſtimonj, o altri per diſubidienza ſenza altra ſpeſa———————————————————ſc. — 10
Per ogni pegno per diſubidienza ————————————ſc. — 10
Per traſporto de Carcerati da Salci ad altro luogo diſtante più di dieci miglia Pavoli cinque il giorno per ciaſchedun Carcerato, e per ciaſchedun Birro, ſe poi il luogo non paſſaſſe le dieci miglia la metà, reſtando a carico del Bargello provedere tutti di Cavallo, e di ſpeſe.
Per Inventario Criminale dentro il Caſtello —————ſc. — 15
Fuori il doppio,
Al Carceriere per prigionìa de Carcerati in ſegreta baj.2. il giorno.
Per le Chiavi———————————————————ſc. — 10

Taſſa per il Balìo.

Per ogni Citazione, & Intimazione in Cauſe tanto Civili, che Criminali, dentro il Caſtello, ſe ſarà in voce—————ſc. — 01
Se in ſcriptis ——————————————————ſc. — 02
Fuori del Caſtello il doppio.

Per

Per Subasta di Pegni baj. due per scudo, e se il Pegno non arriva al valore di uno scudo, si paghi per l'intiero.
Per l'esecuzione de Pegni intervenendo abbia la parte dagli Essecutori.
Non intervenendo non possa pretender niente.
Nelle Accuse de Danni dati, il Guardiano, Birro, Balio, o altra Persona, che porterà le Accuse in Palazzo al Governatore dovrà avere la quarta parte della pena,

Tassa per il Depositario.

Per qualsivoglia Pegno, tanto stando in Depositaria poco tempo, che molto tempo, un Grosso per scudo à tenore della somma, per la quale stato fatto il Pegno.
Per Stallatico di Bestie Grosse, cioè Cavalli, Muli, Asini, Vacche, è Bovi, Vitelli, tra giorno, e notte un Pavolo per Bestia, e per consegna o rilasso baj. due.
Per ogni Bestia minuta, per Stallatico tra giorno, e notte, un bajocco, e per consegna, o rilasso mezzo bajocco.

D. Marc' Antonio Bonelli Duca di Salci.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA